

# Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana

*(modificato il 9 marzo 2020, approvato dal Municipio e ratificato dal Consiglio comunale di Lugano il 29.11.2021)*

- Art. 1  
Denominazione**
- <sup>1</sup> Sotto la denominazione "Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana" viene costituita una fondazione in conformità degli art. 80 e segg. CCS.
- <sup>2</sup> Per "Facoltà di Lugano" s'intende:
- la facoltà di Scienze economiche
  - la facoltà di Comunicazione, cultura e società
  - la facoltà di Scienze informatiche.
  - la facoltà di Scienze biomediche.
- <sup>3</sup> Il Consiglio di Fondazione può, sentito il parere del Consiglio dell'USI, estendere l'attività ad altre Facoltà dell'USI.
- Art. 2  
Sede**
- La Fondazione ha sede a Lugano.
- Art. 3  
Scopo**
- <sup>1</sup> La Fondazione ha i seguenti scopi
- promuovere lo sviluppo delle Facoltà di Lugano dell'USI;
  - favorire l'interazione delle Facoltà di Lugano dell'USI con il contesto regionale;
  - gestire beni e attività strumentali alla formazione e alla ricerca presso le Facoltà di Lugano dell'USI.
- <sup>2</sup> La Fondazione non ha scopo di lucro.
- Art. 4  
Patrimonio**
- <sup>1</sup> Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento iniziale della Città di Lugano di Fr. 9'000'000.—per la realizzazione e sviluppo delle Facoltà di Lugano, oltre che da quello del Cantone.
- <sup>2</sup> Il patrimonio può essere incrementato con versamenti di enti, persone fisiche o giuridiche svizzere o estere, effettuati nello spirito e secondo lo scopo della Fondazione.
- <sup>3</sup> Il patrimonio della fondazione può essere utilizzato per il conseguimento dello scopo statutario.
- Art. 5  
Organi della Fondazione**
- Organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Fondazione
  - il Comitato Esecutivo
  - l'Ufficio di revisione
- Art. 6  
Consiglio di Fondazione**
- <sup>1</sup> Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Esso di compone di nove membri designati dal Municipio di Lugano, di cui almeno un membro dell'Esecutivo cittadino.
- <sup>2</sup> Per una parte delle designazioni il Municipio si rimette alle proposte di altri enti, segnatamente il Consiglio di Stato, l'Università della Svizzera italiana, l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- <sup>3</sup> Per le restanti designazioni, il Municipio ricercherà pluralità ed equilibrio tra i diversi settori di provenienza dei consiglieri, al fine unico di veder favorito il conseguimento degli scopi della Fondazione.
- <sup>4</sup> I membri del Consiglio di Fondazione vengono nominati per un periodo di 4 anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato quadriennale.

Eventuali deroghe competono al Municipio.

<sup>5</sup> Il Consiglio di Fondazione amministra la Fondazione. Esso si costituisce da sé e provvede al riparto delle cariche (interne) designando un Presidente, un Vicepresidente e nominando un Segretario. Decide circa la rappresentanza della Fondazione e le modalità delle firme.

#### **Art. 7 Competenze del Consiglio di Fondazione**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Fondazione, riguardo alle Facoltà menzionate all'articolo 1 del presente statuto, offre la propria collaborazione all'USI per progetti e iniziative atte a rafforzare l'offerta dell'USI e la sua interazione con il territorio, in particolare per

- a) promuovere attività che favoriscano l'accesso di studenti all'USI;
- b) promuovere progetti che rafforzino le infrastrutture dell'USI;
- c) promuovere iniziative che favoriscano l'interazione dell'USI con enti ed aziende attive nel territorio;
- d) promuovere l'acquisizione di fondi e donazioni ed attivare eventuali prestiti;

<sup>2</sup> Il Consiglio di Fondazione svolge inoltre le seguenti competenze di carattere gestionale:

- a) amministra il patrimonio finanziario e immobiliare della Fondazione;
- b) decide l'acquisto, la vendita e la locazione di beni mobili e immobili;
- c) allestisce i preventivi, i consuntivi e i rapporti annuali della Fondazione;
- d) designa l'Ufficio di revisione;
- e) disciplina l'uso dei beni propri;
- f) rappresenta la Fondazione verso terzi;
- g) emana i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione;
- h) assume compiti affidati dall'USI alla Fondazione;
- i) designa i propri rappresentanti negli organismi dell'USI;
- j) rassegna annualmente un rapporto d'attività.

#### **Art. 8 Comitato Esecutivo**

<sup>1</sup> Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri e precisamente:

- dal Presidente del Consiglio di Fondazione;
- da due membri designati dal Consiglio di Fondazione.

<sup>2</sup> Il Comitato Esecutivo rimane in carica quattro anni, contestualmente al Consiglio di Fondazione. I suoi membri possono essere riconfermati.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Fondazione può revocare la nomina dei membri del Comitato Esecutivo, con decisione presa a maggioranza assoluta dei propri membri.

#### **Art. 9 Competenze del Comitato esecutivo**

Al Comitato Esecutivo spetta l'amministrazione degli affari correnti della Fondazione conformemente ai regolamenti.

#### **Art. 10 Segreteria**

<sup>1</sup> La gestione amministrativa viene assunta dal segretario.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione nomina il segretario, non necessariamente fra i suoi membri.

<sup>3</sup> Per l'espletamento della gestione amministrativa il Consiglio di Fondazione può conferire mandati di prestazione a terzi.

#### **Art. 11 Ufficio di revisione**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Fondazione istituisce un Ufficio di revisione esterno, che controlla annualmente i conti facendone rapporto all'autorità di nomina, oltre che al Municipio di Lugano.

<sup>2</sup> L'Ufficio di revisione resta in carica un anno e può essere riconfermato.

<sup>3</sup> L'Ufficio di revisione può essere costituito da persone fisiche o da persone giuridiche a ciò qualificate.

**Art. 12**  
**Chiusura dei conti**

I conti vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.

**Art. 13**  
**Modifiche dello**  
**statuto**

<sup>1</sup> Il presente statuto può essere modificato solo con il consenso della maggioranza di 2/3 dei membri del Consiglio di Fondazione, previo consenso dell'autorità di vigilanza, sentito il Municipio di Lugano.

<sup>2</sup> Le modifiche devono essere ratificate dal Consiglio Comunale di Lugano.

**Art. 14**  
**Scioglimento**  
**della Fondazione**

<sup>1</sup> La Fondazione deve essere sciolta se lo scopo di cui all'art. 3 non può essere conseguito.

<sup>2</sup> Lo scioglimento è proposto all'autorità di vigilanza con decisione a maggioranza di 2/3 dei membri del Consiglio di Fondazione, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

Il presente statuto è sottoposto all'approvazione dell'autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni ed entra in vigore non appena ottenuto la medesima.